CONTRATTO TRA COMUNE DI SINNAI E LA ASSOCIAZIONE "SUB SINNAI" – Volontari della Protezione Civile – Soccorso a mare. CONCESSIONE AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE

L'anno	il giorno	del mese di	si so	ono costituiti:
II	nato a	il, noi	n in proprio ma	esclusivamente quale
	del Comune	di Sinnai, Codice Fisc	ale 80014650925, ii	n nome, per conto e
nell'interesse del	quale egli interviene	in questo atto;		
		e		
l'Associazione S	Sub Sinnai, con sed	e in Sinnai via della Li	bertà 143, c.f	, rappresentata dalla
persona del Si	g	nato a	il	in qualità d

Premesso

che con deliberazione n° 29 del 16.02.2010, la Giunta Comunale di Sinnai ha assegnato in comodato d'uso alla Associazione "SUB SINNAI" Volontari della Protezione Civile - SOCCORSO A MARE – parte dei locali ex sede della XXIV Comunità Montana, ora in proprietà del Comune di Sinnai;

che è intendimento della Associazione realizzare sull'area di pertinenza dei locali suddetti una piscina atta all'addestramento nelle attività subacquee, per la quale ha inoltrato una richiesta di contributo alla Regione Sardegna, ai sensi della L.R. 17 maggio 1999, n. 17;

che la Associazione "SUB SINNAI" risulta tra le Associazioni potenzialmente finanziabili dalla Regione ex art. 12 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 01.09.2010, è stato approvato il progetto preliminare presentato dalla Associazione "SUB SINNAI", per i lavori di costruzione di una piscina atta all'addestramento nelle attività subacquee.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Sinnai concede alla Associazione Sub Sinnai in diritto di superficie l'area sita in Via della Libertà della superficie di circa mq 500, iscritta nel vigente Catasto dei terreni al foglio n. 52 parte del mappale 472. Ai fini dell'individuazione dell'area si allega anche la planimetria nella quale l'area concessa è bordata in rosso.

Art. 2

La concessione ha durata di 30 anni. Essa potrà essere rinnovata, a richiesta del concessionario, presentata almeno anni 2 prima della scadenza, in base alle norme vigenti all'epoca del rinnovo.

Art. 3

Al termine della scadenza e nel caso di mancato rinnovo di essa, il Comune di Sinnai diviene proprietario delle strutture che sono state realizzate sull'area.

Art. 4

Sull'area in oggetto la Associazione Sub Sinnai realizzerà una piscina da destinarsi alle attività di addestramento nelle attività subacquee.

Art. 5

Sull'area concessa la Associazione si obbliga a realizzare e mantenere un manufatto per le attività della stessa. Dovranno comunque essere osservate tutte le disposizioni di legge e di regolamento relative alla igiene del suolo ed alla protezione dell'ambiente naturale. I progetti di edificazione dovranno essere presentati all'approvazione dei competenti uffici comunali entro mesi dodici dalla sottoscrizione del presente contratto ed i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione ed ultimati entro i tre anni successivi.

Art. 6

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative all'area e alla struttura da realizzarsi, quali eventuali tributi, energia elettrica, gas, acqua corrente, e in generale tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sull'area e anche straordinaria sulla struttura.

Art. 7

Il concessionario si obbliga a non mutare la destinazione dell'opera nei termini di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 17/99; a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 17/1999, nonché, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il Comune nella conclusione del contratto. In caso di rinuncia del Comune all'acquisto della struttura, il concessionario si obbliga ad alienare la stessa a soggetti aventi la stessa natura giuridica dell'attuale concessionario e la cui attività garantisca l'uso pubblico della struttura.

Art. 8

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi.

Art. 9

Il concessionario decade dalla concessione, e pertanto si estingue ipso iure il diritto di superficie qualora:

- a. non venga richiesta la concessione edilizia e presentato contemporaneamente il progetto con la documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti entro il termine di mesi dodici dalla sottoscrizione del presente contratto;
- b. non si dia effettivo inizio ai lavori di costruzione della struttura entro il termine di un anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- c. i lavori di costruzione non abbiano termine entro tre anni dal rilascio dello stesso titolo;
- d. venga trasferito a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, l'uso dell'immobile realizzato;

e. venga trasferito a terzi, in qualunque forma, il godimento totale dell'immobile. E' ammesso il trasferimento a terzi del godimento, previo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10

La decadenza della concessione comporta:

- a. l'estinzione del diritto di superficie;
- b. la risoluzione del contratto;
- c. la riconsegna del lotto e dei soprassuoli realizzati senza che il concessionario possa avanzare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione comunale. Resta inteso che, in ipotesi di scioglimento della Associazione, l'immobile realizzato nell'area concessa sarà trasferito automaticamente alla proprietà del Comune concedente.

Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione e verrà trascritto a spese del concessionario, cui saranno addebitate le spese relative alla cancellazione della trascrizione a seguito di rinuncia, revoca o decadenza.

Letto, approvato e	sottoscritto
Il Comune	
Il Concessionario	